

***Intelligenza artificiale e professionisti, alleati o nemici?
Conoscere i rischi per cogliere le opportunità"***
Convegno Confcommercio Professioni

Roma, 7 novembre 2024

Confcommercio professioni è in Confcommercio la Federazione che rappresenta il lavoro autonomo professionale. Le professioni non organizzate in ordini o collegi trovano rappresentanza in Confcommercio professioni ai diversi livelli organizzativi ed in particolare Confcommercio professioni è forma aggregativa delle professioni ex art. 3 Legge n. 4/2013.

In un mondo che cambia, cambiano le professioni

Le nostre proposte in pillole

Il lavoro autonomo professionale si caratterizza come un settore in continua evoluzione, vista la sempre crescente domanda di nuove professioni da parte del mercato per soddisfare le esigenze di famiglie, imprese e pubblica amministrazione. Ciò però non si accompagna ad un adeguato sistema di tutele e incentivi per i professionisti, oltre ad interventi che ne favoriscano la competitività e la crescita.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONISTI

- Valutiamo in modo positivo le disposizioni contenute all'interno del disegno di legge A.S. 1146 - Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, che stabilisce criteri regolatori volti a bilanciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie con i rischi connessi al loro uso nonché a prevedere norme generali e disposizioni specifiche per i vari settori che, da un lato, incentivino l'uso delle tecnologie emergenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare la coesione sociale, e dall'altro, propongano soluzioni per la gestione dei rischi basate su un approccio antropocentrico;
- Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare alcune criticità da noi ravvisate contenute all'interno del provvedimento. Con particolare riferimento ai percorsi di alfabetizzazione e di formazione previsti in tema di intelligenza artificiale e destinati ai professionisti, riteniamo che limitare l'operatività ai soli ordini professionali significa non riconoscere adeguatamente le specificità dei professionisti non organizzati in ordini o collegi, come definiti dalla Legge n. 4 del 2013. **E' pertanto necessario estendere anche alle Associazioni di cui alla Legge n. 4/2013 quanto previsto per gli ordini professionali.** E' indispensabile infatti che per tutti i professionisti senza distinzioni **siano organizzati percorsi sistematici di formazione sugli strumenti di Intelligenza artificiale che prevedano non solo la parte addestrativa ma anche una analisi critica per mettere in luce le potenzialità ma anche le problematicità dello strumento e i limiti di utilizzo** (aspetti spesso minimizzati se non addirittura omessi dai fornitori di tali tecnologie), che vanno sempre tenuti presente e richiedono aggiornamenti continui in funzione di specifiche pratiche di utilizzo.

POLITICHE ATTIVE E SOSTEGNO NELLE TRANSIZIONI OCCUPAZIONALI

- Rispetto all'esigenza di tutela del reddito per **la riduzione o sospensione delle attività lavorative per gli iscritti alla Gestione separata Inps**, nella Legge di Bilancio 2024, le modifiche introdotte per **l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)** hanno risposto alle nostre richieste, presentate al Tavolo tecnico del Lavoro autonomo, per rendere la misura strutturale e diminuire l'aliquota di contribuzione aggiuntiva, oltre ad ampliare la platea dei destinatari attraverso la modifica dei requisiti di accesso;

- bene che con il **D.L. 60/2024 (D.L. Coesione-Lavoro)** sia stato agevolato l'accesso all'**ISCRO**, rendendo meno stringente il requisito della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e sia stata prevista l'iscrizione, a cura dell'INPS, **all'interno del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa**.
- Risulta, invece, contraddittorio non prevedere l'**accredito di contribuzione figurativa** per l'indennità, considerandola, al contempo, reddito imponibile (nella precedente versione, prevista dalla legge n. 178 del 2020, l'indennità non concorrevà alla formazione del reddito). Sarebbe opportuno, in tal senso, modificare tali disposizioni e introdurre almeno la contribuzione figurativa in coerenza con quanto il nostro ordinamento prevede per gli ammortizzatori sociali. Auspichiamo inoltre un **coinvolgimento delle Forme aggregative delle associazioni professionali di rappresentanza delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge n. 4 del 2013**, che siano comparativa mente più rappresentative nel territorio nazionale, per la definizione dei percorsi di **aggiornamento professionale** che accompagnano l'erogazione dell'indennità.
- Con riferimento invece all'estensione ai lavoratori autonomi professionali delle misure del **Programma GOL** volte a sostenere l'occupabilità, dato che si rivolgono solo a chi ha cessato l'attività, è auspicabile che si possa aprire un confronto su un modello di riqualificazione attraverso la formazione anche per lavoratori che non hanno chiuso la Partita Iva e versano in difficoltà lavorativa, ma non hanno i requisiti per l'ISCRO;
- Infine, si chiede l'attuazione di una misura attesa dal 2017: l'attivazione degli **Sportelli del lavoro autonomo con un ruolo per le Associazioni a livello territoriale, secondo quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017**.

ACCESSO AGLI INCENTIVI E MISURE PER LA COMPETITIVITÀ

- **Con riferimento alle agevolazioni in tema di digitalizzazione, ricerca, sviluppo e innovazione del sistema produttivo, non si possono escludere i professionisti, che sono protagonisti in tali campi al pari delle imprese anche se in modo diverso.** Ad esempio, i professionisti non sono stati inclusi nella platea dei beneficiari del credito d'imposta sia per la formazione 4.0 previsto dalla legge n. 205 del 2017, sia all'interno del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Piano Transizione 5.0) che ha riconosciuto un credito d'imposta solo nei confronti delle imprese concernenti investimenti che già facevano parte del piano impresa 4.0, non riconoscendo ancora una volta il ruolo dei professionisti;
- positiva l'introduzione, nella Riforma del sistema di incentivi alle imprese (Legge 160/ 2023), del principio che la **qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti**. Ciò viene incontro alle nostre istanze per l'equiparazione tra imprese e professionisti in tema di accesso agli incentivi. Importante che tale principio venga declinato nei decreti attuativi della legge delega, con l'occasione della prossima emanazione del Codice degli incentivi, tenendo conto delle specificità delle professioni ed in particolare delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge n. 4 del 2013.
- **Sempre in tema di accesso agli incentivi, è da salutare con favore l'introduzione, ad opera del D.L. 60/2024 (D.L. Coesione-Lavoro), di due incentivi all'autoimprenditorialità, quali l'Autoimpiego Centro-Nord Italia (art. 17) e Resto al Sud 2.0 (art. 18),** tramite cui si prevedono dei finanziamenti, anche a fondo perduto, volti ad aiutare i giovani professionisti in condizione svantaggiata ad avviare la propria attività. Rimaniamo in attesa dei decreti attuativi per comprendere l'effettiva portata rispetto alle professioni non organizzate in ordini o collegi.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA E PROFESSIONI

- Urge sottolineare come, con l'introduzione della Legge n. 86 del 2024, riguardante le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni, **le professioni siano incluse tra le materie non rientranti nei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)**.
- Desta preoccupazione il dovere assistere a tentativi delle regioni di vedersi riconosciuta autonomia con riferimento alle professioni sotto diversi punti di vista ma soprattutto per l'istituzione di nuove figure professionali, l'ordinamento e la definizione dei percorsi didattici e ai requisiti di accesso. Un simile scenario creerebbe notevoli incertezze e limiterebbe la libertà di circolazione dei professionisti. Riteniamo importante quindi che le regioni si occupino invece di incentivare le professioni attraverso misure che ne favoriscano la competitività, prevedendo corsi di formazione professionale nell'ambito delle funzioni di politica attiva da definire con le rappresentanze della categorie sul territorio.

EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

- La Legge n. 49 del 2023 in materia di **equo compenso delle prestazioni professionali**, costituisce sicuramente un primo importante passo, la cui efficacia dovrà valutarsi in fase di attuazione. Positivo che la norma sia volta a contrastare gli effetti dello squilibrio contrattuale tra professionista e contraenti forti, compresa la Pubblica amministrazione, e che le professioni non organizzate della Legge 4/2013 siano comprese nella nuova disciplina;
- fondamentale, altresì, sarà stabilire, con particolare attenzione data la novità, i parametri per **la determinazione dei compensi equi per i professionisti della Legge n. 4 del 2013**, definiti con un decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy. In attesa della definizione dei suddetti parametri la Legge sull'equo compenso per le professioni della Legge 4 2013 è inapplicabile.

WELFARE, PREVIDENZA E QUALITÀ DELLA VITA

- Dal lato del **welfare**, è fondamentale incentivare **l'adesione alle forme di previdenza e assistenza integrativa da parte dei lavoratori professionisti iscritti alla Gestione separata INPS**, e ricorrere, laddove possibile, agli strumenti bilaterali già esistenti per assicurare ai lavoratori autonomi coperture previdenziali e sanitarie integrative a quelle offerte dal sistema pubblico;
- i professionisti devono essere destinatari di misure per il **sostegno alla genitorialità** e va promosso un welfare per la **conciliazione vita-lavoro**;
- riteniamo inoltre necessario che la **sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari** a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio sul lavoro e maternità, sia estesa anche ai professionisti non iscritti ad ordini o collegi, in quanto essa rappresenta, soprattutto, una forma di garanzia per il cliente nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- nella Legge di Bilancio 2024, è stata valutata positivamente la misura che prevede in via sperimentale, per il biennio 2024-2025, **la facoltà, anche agli iscritti alla gestione separata, di riscattare i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della norma, parificandoli a periodi di lavoro**. Sarebbe auspicabile, da parte della Legge di Bilancio 2025, l'introduzione strutturale di tale misura o, in subordine, della proroga per un ulteriore biennio.

MISURE FISCALI

- La legge di Delega al Governo per la riforma fiscale (l. n. 111/2023) ha previsto interventi importanti per le professioni, sulla base di principi innovativi tra cui, ad esempio, **la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali**, da molto tempo attesa. Bene anche il graduale superamento dell'IRAP, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- In questo senso, segnaliamo le principali misure dello Schema di decreto legislativo che si propone di attuare i principi direttivi della Delega fiscale in materia di redditi di lavoro autonomo:
- evidenziamo con favore la previsione **di utilizzare il criterio di "competenza"** in luogo di quello di "cassa" nei rapporti tra sostituto e sostituito per le somme che sono corrisposte al professionista nel periodo d'imposta successivo;
- del pari è positiva la previsione della **tassazione separata per i proventi** derivanti dalla cessione della clientela o delle partecipazioni in enti riconducibili all'attività professionale;
- **bene l'esclusione dalla formazione del reddito per il rimborso delle spese** sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al committente;
- invece la **limitazione della tassazione della plusvalenza realizzata dal professionista per la cessione di beni a deducibilità limitata, come autovetture o apparecchiature telefoniche, pur essendo apprezzabile, allo stato non comporta l'aumento dei limiti di deducibilità esistenti, su cui si era richiesto di intervenire**;
- tra le modifiche alla tassazione degli immobili adibiti all'attività professionale, anche utilizzati promiscuamente, **dovrebbero essere comprese l'estensione alla riduzione della quota di ammortamento deducibile, oltre che la deducibilità totale o parziale dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria insieme alla semplificazione della deduzione dei costi per la manutenzione ordinaria**;
- **incoerente, invece, appare la scelta di limitare la neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, partecipati da professionisti ordinistici**. Al fine di evitare trattamenti diseguali nell'ambito delle professioni, tale principio di neutralità fiscale e la disciplina recata dal nuovo art. 177-bis TUIR potrebbe essere estesa anche ai casi di esercizio di attività professionali non organizzate in ordini o collegi.
- Per quanto invece riguarda il decreto n. 145 del 2023, collegato alla manovra 2024, **si segnala come positivo il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette**, previsto all'articolo 4, entro il 16 gennaio 2024 o, in alternativa, il pagamento rateale salvo interessi. **Ci auguriamo che questa misura possa essere resa strutturale nei prossimi anni**.
- Per mantenere l'attuale regime forfettario di tassazione, **riteniamo fondamentale una riduzione del coefficiente di redditività, perché i professionisti sopportano costi maggiori, soprattutto di formazione, rispetto a quelli riconosciuti dal legislatore**. Si sottolinea, inoltre, che va risolta la criticità per cui sono tuttora escluse le associazioni o le società tra professionisti dall'applicazione del regime forfettario.
- Dato ormai per conclamato il fatto che l'automobile è uno strumento di lavoro per la quasi totalità dell'uso che ne fa il professionista, occorre anche **prevedere la possibilità di maggiori deduzioni per gli acquisti del veicolo e le spese connesse al suo utilizzo**. Una novità di questo tipo potrebbe rientrare tra le modifiche da apportare allo Schema di decreto legislativo sopra descritto, in particolare nella parte in cui vengono trattate le spese deducibili.

- Salutiamo con favore **l'attuazione dell'aggiornamento dei codici ATECO**, Confcommercio professioni ha partecipato alla consultazione per la definizione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, presentando le istanze di aggiornamento e modifica degli ATECO promosse dalle Associazioni aderenti.

CONSENTIRE AI PROFESSIONISTI DI CREARE "RETI"

- È indispensabile **consentire ai lavoratori autonomi professionali di creare "reti"** e per questo occorre chiarire la disciplina da applicare: è infatti attualmente impossibile iscriverne il contratto di rete tra soggetti che svolgono attività professionale, non iscritti al registro delle imprese;
- si propone di **prevedere l'obbligo di iscrizione, semplificata e non onerosa, dei professionisti non organizzati in ordini e collegi ad un elenco tenuto presso le Camere di commercio**. In quest'ottica, il relativo deposito delle attestazioni nonché dei dati relativi all'iscrizione del professionista alle associazioni e alle forme aggregative ex artt. 2 e 3, legge n. 4 del 2013, integrerebbe la funzione di garanzia della professionalità nel mercato che già costituisce la ratio di fondo della Legge.

COMPETENZE PER COMPETERE

- positiva la **procedura di iscrizione al Portale inPA per il reclutamento dei professionisti** chiari all'attuazione del PNRR, procedura che va monitorata per consentire sempre un migliore accesso al fine di assicurare trasparenza e aggiornamento costante. In tal senso, si ricorda la firma del protocollo d'intesa tra Confcommercio e Confcommercio Professioni con il Ministero della Pubblica amministrazione, con cui è stata avviata una collaborazione per implementare le funzioni specifiche di ricerca nell'ambito del Portale, in modo da selezionare i professionisti interessati a tali opportunità;
- occorre, inoltre, **investire sul capitale umano**, attraverso il rafforzamento del sistema scolastico e universitario, post laurea e della formazione continua e manageriale, prevedendo maggiormente l'ingresso delle professioni nei percorsi educativi e formativi con gli strumenti dell'alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato.

RAFFORZARE L'OPERATIVITA' DELLA LEGGE 4/2013 SUI PROFESSIONISTI NON ORGANIZZATI IN ORDINI O COLLEGI

Abbiamo appreso dal Piano strutturale di Bilancio che il Governo nell'ambito delle Leggi annuali per la concorrenza prevede a partire dal 2027 interventi sulle professioni non regolamentate. Riteniamo che eventuali correzioni alla Legge n. 4/2013 debbano essere indirizzate solo a rafforzarne l'operatività perché non esprime al momento tutte le sue potenzialità e cioè:

- Deve **essere riconosciuto pienamente il ruolo imprescindibile delle Associazioni nella valorizzazione della professionalità per la trasparenza del mercato e nel presidio delle norme tecniche UNI**;
- occorre chiarire i criteri per definire **l'effettiva "rappresentanza" delle associazioni di professionisti e delle loro forme aggregative**. In particolare, le forme aggregative possono essere gli interlocutori necessari per i diversi tavoli istituzionali, in cui si trattano temi che riguardano le professioni e il lavoro autonomo professionale;
- è necessario riconoscere come fondamentale il **monitoraggio da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulle associazioni e relative forme aggregative** iscritte all'elenco previsto dalla legge n. 4 del 2013.